

**Procedure e termini per iscrizioni,
immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e
ricongiunzioni delle carriere universitarie**

(delibera del Senato Accademico n. 138 del 1° giugno 2011)

Articolo 1 Imposta di bollo

Le istanze di immatricolazione, di interruzione temporanea e di rinuncia agli studi, qualora presentate in formato cartaceo, sono soggette ad imposta di bollo per l'importo attualmente previsto di € 14,62.

Articolo 2 Procedura per l'immatricolazione e l'iscrizione

2.1 Immatricolazione

Per l'immatricolazione ai corsi di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Per i corsi di laurea ad accesso libero sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. I termini e le modalità di verifica sono definiti dalle singole Facoltà e sono pubblicate sul sito di ateneo

Per i corsi ad accesso programmato i termini e le modalità di ammissione sono definiti nei relativi bandi di concorso.

Chi intenda immatricolarsi all'Università di Pisa è tenuto a formalizzare la richiesta mediante la sottoscrizione di un formulario contenente:

- a) le generalità, la residenza e il codice fiscale;
- b) il titolo di studio posseduto;
- c) il corso di studi prescelto;
- d) la dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi universitari presso una università italiana¹

Al formulario devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) attestazione di pagamento della tassa regionale e della prima rata della tassa universitaria o documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione;
- b) fotocopia di un documento di identità;
- c) fototessera;
- d) se il titolo di studio è conseguito all'estero devono essere allegati anche i documenti previsti dalle disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2.2 Rinnovo iscrizione

Lo studente rinnova l'iscrizione mediante il pagamento della prima rata della tassa universitaria o la presentazione di documento che comporti l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione.

Sono tenuti ad iscriversi anche gli studenti che prevedano di laurearsi entro il 31 maggio dell'anno successivo.

2.3 Corsi singoli

Chi intenda iscriversi ai corsi singoli deve presentare:

1. apposito formulario, contenente la dichiarazione di non essere contemporaneamente iscritto presso una università italiana;
2. attestazione di pagamento della relativa tassa prevista dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2011/2012.

¹ Ai sensi del combinato disposto dalla delibera n. 413 del Senato Accademico del 28 ottobre 2003 e dal Regolamento sui master universitari (D.R. 18915 del 27 novembre 2007 e succ. modifiche), per non contemporanea iscrizione deve intendersi:

1. divieto di contemporanea iscrizione a diversi corsi di laurea e/o laurea specialistica;
2. divieto di contemporanea iscrizione a diverse scuole di specializzazione e/o corsi di dottorato di ricerca;
3. possibilità di contemporanea iscrizione a un corso di laurea o di laurea specialistica e una scuola di specializzazione o dottorato di ricerca, a condizione che non siano entrambi a frequenza obbligatoria;
4. possibilità di contemporanea iscrizione ad un master (sia di I che di II livello) e qualsiasi altro corso di studio, a condizione che sia rispettata l'obbligatorietà della frequenza;
5. obbligo, per lo studente che vinca nello stesso anno accademico dottorato e scuola di specializzazione, di optare per uno dei due corsi.

Per l'iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato, la richiesta è sottoposta al parere dell'organo accademico competente. Pertanto, in caso di mancato accoglimento di detta richiesta, le tasse di cui al punto 2) saranno interamente rimborsate.

Per l'iscrizione ai corsi singoli non è prevista alcuna scadenza, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Per quanto riguarda la richiesta di frequenza di "ADO" (Attività Didattiche Opzionali) attivate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la richiesta di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011 e per non più di 6 ADO.

Gli esami devono essere superati entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

2.4 Iscrizione per la prima volta ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico

Per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico occorre essere in possesso:

- a) di un titolo di studio universitario riconosciuto idoneo dalla normativa vigente;
- b) dei requisiti curriculari stabiliti dai Regolamenti dei singoli corsi di studio;
- c) dell'adeguata preparazione individuale iniziale, accertata secondo le modalità definite nei Regolamenti dei singoli corsi di studio.

Lo studente che intende iscriversi ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico è tenuto a presentare istanza in una delle seguenti modalità:

- a) attraverso la presentazione della domanda di laurea triennale secondo la procedura telematica, nel caso di studente dell'Università di Pisa²;
- b) attraverso la presentazione della documentazione di cui al punto 2.1, nel caso di studente proveniente da altro Ateneo o dell'Università di Pisa che non abbia seguito la procedura di cui al punto precedente.

In mancanza dei requisiti curriculari, il Consiglio di corso di studio provvede ad individuare le attività formative necessarie per l'acquisizione degli stessi e lo studente è iscritto ai Corsi Singoli di Transizione.

In difetto della preparazione individuale, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale non a ciclo unico non è consentita. Qualora il Consiglio di corso di studio stabilisca che la preparazione possa essere acquisita attraverso il superamento di determinate attività formative, lo studente è iscritto ai Corsi Singoli di Transizione.

Se il totale dei CFU relativi alle attività formative da acquisire sia maggiore di 40, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale non è consentita e le tasse pagate interamente rimborsate.

Accertato positivamente il possesso dei requisiti curriculari, nonché della preparazione iniziale, l'immatricolazione al corso di laurea magistrale non a ciclo unico è perfezionata.

In relazione al momento dell'effettivo possesso di entrambi i requisiti, lo studente è iscritto all'anno accademico 2011/2012 o preiscritto all'anno accademico 2012/2013, secondo quanto previsto all'art. 2.5.

2.5 Preiscrizione

Gli studenti che conseguano il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2011, possono presentare domanda di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico per l'anno accademico 2012/2013. In tal caso, per l'a.a. 2011/2012 valgono le tasse calcolate per il corso di laurea triennale.

Se i crediti relativi ai Corsi Singoli di Transizione vengono acquisiti dopo il 31 dicembre 2011, lo studente è preiscritto al corso di laurea magistrale e valgono le tasse calcolate per i Corsi Singoli di Transizione stessi.

Gli studenti preiscritti che rinnovano l'iscrizione per l'a.a. 2012/2013 sono ammessi al primo anno di corso.

² Nel caso di iscrizione ad una laurea di II livello nello stesso anno accademico per il quale lo studente abbia conseguito un titolo di laurea triennale all'Università di Pisa, è fatta valere tutta la documentazione associata allo studente (matricola, libretto, tessera magnetica, fascicolo personale,...).

Sono esclusi dalla possibilità di presentare la domanda di preiscrizione gli studenti dell'Università di Pisa che, in relazione alla data di conseguimento del titolo, avrebbero potuto farlo entro il 30 dicembre 2011.

Lo studente preiscritto è considerato a tutti gli effetti iscritto all'Università di Pisa.

Articolo 3 Termini per l'immatricolazione e l'iscrizione

3.1 Termini per l'immatricolazione e l'iscrizione

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale a ciclo unico decorrono dal 26 luglio 2011 fino al 30 settembre 2011. Oltre tale data è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 31 ottobre 2011, a € 100,00 entro il 30 novembre 2011, a € 150,00 dal 1° dicembre 2011.

Oltre il 30 dicembre 2011 non è comunque consentita l'immatricolazione.

Nel caso di immatricolazione, l'importo delle indennità di mora è determinato sulla base della data effettiva della presentazione della documentazione completa di cui all'art. 2.1.

I medesimi termini si applicano per il rinnovo dell'iscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico.

I termini per l'immatricolazione ai corsi ad accesso programmato sono stabiliti dai rispettivi bandi di ammissione.

3.2 Termini per l'iscrizione per la prima volta ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico

I termini per l'iscrizione per la prima volta ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico decorrono dal 26 luglio 2011 fino al 30 dicembre 2011, senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora.

Articolo 4 Rinuncia agli studi

Lo studente che intenda rinunciare agli studi è tenuto a:

1. formalizzare la richiesta su apposito modulo;
2. restituire il libretto universitario e la tessera magnetica;
3. essere in regola con la posizione contributiva nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'a.a. 2011/2012.

Non è prevista alcuna scadenza amministrativa.

In caso di rinuncia ad un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 5 Passaggio ad altro corso di studio

Il passaggio di corso è formalizzato mediante apposita procedura telematica ed è effettivo dalla data della presentazione della domanda.

I termini per il passaggio ad altro corso di studio decorrono dal 26 luglio 2011 al 29 febbraio 2012.

Per i corsi di studio ad accesso programmato il passaggio è consentito solo nel caso in cui lo studente si sia collocato in posizione utile nella relativa graduatoria. La formalizzazione del passaggio avviene contestualmente all'accettazione del posto nei termini stabiliti dai bandi.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel precedente corso di studi.

In caso di passaggio da un corso di studio ad accesso programmato, lo studente perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui si collochi in posizione utile nel relativo concorso di ammissione.

Articolo 6 Trasferimento da altro ateneo

L'Università di Pisa provvede a comunicare allo studente l'avvenuta ricezione del "foglio di congedo" trasmesso dall'università presso cui è stata presentata la domanda di trasferimento. Entro 90 giorni dalla comunicazione, lo studente è tenuto ad iscriversi secondo le modalità previste all'art.2: trascorso tale termine il "foglio di congedo" è restituito all'università di provenienza.

L'organo accademico competente delibera in merito alle convalide degli esami sostenuti nel corso di studi originario, anche in merito ai debiti formativi valutati ma non assolti. Qualora lo studente non accetti la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, l'iscrizione è annullata, le tasse pagate interamente rimborsate e il "foglio di congedo" restituito all'università di provenienza.

Gli iscritti a corsi ad accesso programmato presso altri atenei, che intendano trasferirsi a corsi appartenenti alla medesima classe, devono richiedere entro il 30 settembre 2011 il "nulla osta" all'Università di Pisa. I "nulla osta" sono rilasciati sulla base del numero fissato dai consigli dei corsi di studio che a tal fine tengono conto delle risorse disponibili e degli studenti già iscritti. Le modalità di rilascio dei "nulla osta" sono definite con apposito decreto rettorale.

Articolo 7 Trasferimento ad altro ateneo

Lo studente che intenda trasferirsi dall'Università di Pisa ad altra università deve:

1. formalizzare la richiesta entro il 30 novembre 2011. Per la domanda presentata oltre tale termine, il trasferimento è accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi;
2. consegnare libretto e tessera magnetica;
3. effettuare un versamento corrispondente alla prima rata della tassa universitaria per oneri amministrativi. Se già iscritto lo studente non è tenuto ad alcun ulteriore pagamento.

Per i corsi ad accesso programmato lo studente deve dichiarare che nulla osta al trasferimento presso l'ateneo prescelto.

Articolo 8 Abbreviazione di corso

Lo studente già in possesso di un titolo accademico, che intenda immatricolarsi ad altro corso di studi, chiedendo il riconoscimento della precedente carriera, è tenuto a presentare istanza, completa della documentazione di cui all'art. 2, entro i termini previsti all'art. 3 relativi al corso di studio di interesse.

Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito dopo il 30 settembre 2011, non si applicano le indennità di mora di cui all'art. 3.1.

Qualora lo studente non accetti la delibera del competente organo accademico relativa alla convalida degli esami sostenuti, l'iscrizione è annullata e le tasse pagate interamente rimborsate.

Articolo 9 Interruzione temporanea degli studi

È esonerato dalla contribuzione universitaria, su apposita istanza, lo studente che chieda di interrompere temporaneamente gli studi per lo stesso anno accademico a causa di uno dei seguenti e documentati motivi:

- a) svolgimento del servizio civile volontario;
- b) maternità e puerperio;
- c) infermità gravi e prolungate;
- d) gravi motivi personali e familiari tali da recare pregiudizio all'attività di studio, se documentati.

Non è possibile richiedere l'interruzione con effetto retroattivo.

L'istanza è accolta con disposizione dirigenziale, previo parere della Commissione permanente "Didattica ed attività studentesche" se trattasi di casi non precedentemente valutati.

L'interruzione temporanea degli studi comporta l'esonero dalle tasse per l'anno accademico di interruzione e il non avanzamento nella carriera, con conseguente impossibilità

di acquisire firme di frequenza per l'anno accademico cui l'interruzione si riferisce e di sostenere esami nei dodici mesi successivi alla data di decorrenza dell'interruzione medesima.

Nei casi di richiesta per i motivi di cui ai punti c) e d), in attesa dell'esito dell'istanza, lo studente è tenuto al rispetto delle scadenze di pagamento della contribuzione

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può presentare il rinnovo dell'iscrizione e l'eventuale domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità. Il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito ed è riportato come tale nelle certificazioni rilasciate.

Articolo 10 Ricongiunzione della carriera e riconoscimento crediti per carriera rinunciata o decaduta

10.1 Ricongiunzione della carriera

Lo studente che intende ricongiungere la sua carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici è tenuto a:

- a) essere in regola con la posizione contributiva degli anni accademici in cui è stato iscritto;
- b) pagare l'intera contribuzione per l'anno accademico per il quale può compiere atti di carriera;
- c) pagare € 100,00 per ogni anno accademico precedente, fino ad un massimo di € 1.100,00.

Eventuali anni accademici per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea di cui all'art. 9 sono computati ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione.

10.2 Riconoscimento crediti per carriera rinunciata o decaduta

Lo studente che, dopo aver rinunciato agli studi, presso l'Università di Pisa si iscriva nuovamente, qualora chieda il riconoscimento degli esami sostenuti, dovrà pagare la contribuzione calcolata secondo le previsioni di cui al primo comma.

Se la rinuncia si protrae per un periodo inferiore ai due anni accademici, tale studente dovrà pagare l'intera contribuzione anche per l'anno accademico in cui ha rinunciato, sulla base dell'eventuale RID presentato, comprese le indennità di mora.

Lo studente che, ottiene il riconoscimento di crediti formativi per carriere svolte in altre università italiane e straniere non concluse per decadenza o rinuncia, dovrà pagare € 500,00.

Articolo 11 Accessibilità ai corsi precedenti alla riforma

Non è più possibile accedere tramite trasferimento, passaggio, abbreviazione di corso e ricongiunzione a

- a) corsi di laurea v.o. attivati precedentemente alla riforma di cui al D.M. 509/99;
- b) corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. 509/99, per gli anni di corso disattivati.

E' sempre consentito ricongiungere ad un corso di studio allo studente che abbia superato tutti gli esami previsti dall'ordinamento del proprio corso e debba discutere soltanto la tesi finale.

Articolo.12. Riconoscimento equipollenza titoli accademici esteri

Lo studente che intende chiedere il riconoscimento dell'equipollenza del proprio titolo accademico estero (diploma di laurea) deve presentare al momento della domanda:

- a) apposito formulario contenente i dati anagrafici e quelli relativi al titolo accademico estero;
- b) apposita documentazione perfezionata secondo la normativa vigente in materia;
- c) attestazione di pagamento della tassa di € 200,00, prevista dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti, a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del decreto di equipollenza.

L'istanza è sottoposta alla valutazione dell'organo accademico competente. In caso di riconoscimento parziale, sarà possibile effettuare un'iscrizione con abbreviazione di corso.

La tassa non è rimborsabile in alcun caso. Per la domanda di equipollenza non è prevista alcuna scadenza, ad eccezione del riconoscimento del titolo in Medicina e chirurgia.